

BOZZA DEF

RELAZIONE

Oggetto: schema di decreto legislativo recante "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo"

Il presente decreto legislativo rappresenta un ulteriore passo verso la predisposizione di un testo integrale delle disposizioni normative in materia di tutela dei consumatori, i cui contenuti, sia pure scanditi massimamente dalle disposizioni emanate a livello comunitario, costituiscono ormai il riferimento imprescindibile sia per i consumatori, in quanto ne rappresenta la carta fondamentale dei loro diritti, sia per le imprese, in quanto strumento essenziale di regolazione per lo sviluppo di un mercato efficiente e concorrenziale.

Nello specifico lo schema di decreto legislativo è volto ad introdurre norme di coordinamento tra le disposizioni del codice e quanto previsto dalle disposizioni comunitarie, con particolare riferimento all'inserimento all'interno del corpo del codice delle disposizioni di attuazione della direttiva 2002/65/CE in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, emanato nelle more dell'approvazione del codice del consumo. Il richiamato decreto legislativo viene pertanto abrogato.

Le disposizioni proposte apportano inoltre modifiche a seguito della recente attuazione della direttiva comunitaria n. 2005/29/CE in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra professionisti e consumatori, di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146.

Inoltre, il decreto correttivo reca anche la rettifica di errori materiali presenti nel codice e provvede alla precisazione di talune norme.

I criteri ed i principi direttivi cui deve uniformarsi il decreto sono quelli elencati all'art. 7, della legge 29 luglio 2003, n. 229, così come richiamati dall'art. 20-bis della medesima legge che conferisce la delega al Governo per l'emanazione dei decreti legislativi correttivi.

I termini di scadenza della delega legislativa sono fissati al 23 ottobre 2007.

Nel dettaglio le modifiche di cui al presente decreto legislativo correttivo sono le seguenti.

Art. 1 - Rettifica di errore materiale contenuto nella settima premessa del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo).

Art. 2 - Inserimento della lettera c-bis all'art. 2, comma 2 del Codice del Consumo, contenente una disposizione di richiamo ai principi di buona fede, correttezza e lealtà nell'esercizio delle pratiche



BOZZA DEF

commerciali, conformemente con quanto previsto dalla Direttiva 2005/29/CE in materia di pratiche commerciali sleali recepita con decreto n. 146 del 2007.

Art. 3 - In relazione alle definizioni previste dall'art. 3 del Codice del consumo, sono state effettuate precisazioni e rettifiche degli errori materiali (comma 1, lettera d) nonché adeguamento delle definizioni di consumatore e professionista al decreto legislativo n. 146/2007 di attuazione della Direttiva 2005/29/CE in materia di pratiche commerciali sleali (lettere a) e c)). Inoltre, poiché le definizioni di cui all'art. 3 hanno carattere generale sono state fatte salve le eventuali altre disposizioni specifiche contenute nel testo del Codice (lettera d) e lettera e)).

Art. 4 - Apporta modifiche di denominazione della rubrica del Titolo III della Parte II del Codice del Consumo al fine di inserire le pratiche commerciali sleali di cui al d.lgs n. 146 del 2007.

Art. 5 - Rettifica di errore materiale contenuto nell'art. 33 del Codice.

Art. 6 - Precisazione all'art. 38, comma 1, in materia di contratti del consumatore in generale.

Art. 7 - Eliminazione del riferimento contenuto nell'art. 51, comma 1, lett. a) del Codice, all'allegato I al Codice del consumo contenente elenco indicativo dei servizi finanziari esclusi dall'applicazione normativa generale sui contratti a distanza, a seguito dell'inserimento delle norme sulla vendita a distanza dei servizi finanziari all'interno del Codice.

Art. 8 - Modifica dell'art. 57, comma 2 del Codice, come modificato dall'art. 2 del d.lgs n. 146/2007, con riferimento puntuale agli articoli in base ai quali le forniture non richieste sono considerate pratiche commerciali sleali.

Art. 9 - Inserimento, dopo l'art. 67 del Codice del Consumo, degli articoli da 67-bis a 67-vicies bis in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, di cui al decreto legislativo n. 190 del 2005 in attuazione della Direttiva 2002/65/CE. Si rappresenta che dall'attuazione della norma in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività ivi previste saranno poste in essere con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Artt. 10 e 11 - Rettifica degli errori materiali alle disposizioni di cui agli articoli 82 comma 1 e 84, comma 2 del Codice in materia di servizi turistici.

Art. 12 - Modifiche all'art. 100 del Codice con precisazioni circa l'individuazione dell'amministrazione competente a gestire fondo di garanzia istituito a vantaggio dei consumatori di servizi turistici, a seguito del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 che attribuisce la competenza alla presidenza del Consiglio Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.

Art. 13 - Inserimento del comma 3-bis all'art. 108 del Codice con la specificazione che i provvedimenti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, in materia di sicurezza dei prodotti, siano adottati da parte delle Amministrazioni competenti, con apposito regolamento, relativamente alla definizione,

BOZZA DEF

in materia di sicurezza dei prodotti, di procedure per effettuare controlli, disporre ritiri e divieti di circolazione di prodotti pericolosi.

Art. 14 – Inserimento del comma 2-bis all'art. 115 del Codice in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, della definizione di produttore, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.25 di attuazione della direttiva 1999/34/CE, che modifica la direttiva 85/374/CEE. Tale definizione specifica quella già prevista dall'art. 3 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

Art. 15 – Rettifica di errore materiale contenuta nei commi 7 e 9 dell'art. 130 del Codice in materia di garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo.

Artt. 16 e 17 - Precisazioni agli articoli 139, comma 1 e 140, comma 1, in merito alla legittimazione ad agire e relativa procedura al fine di un coordinamento delle norme in materia di azioni inibitorie ed accesso alla giustizia.

Art. 18 – Riformulazione dell'art. 141, comma 2, del Codice, con previsione di un provvedimento che stabilisce le modalità di individuazione degli organismi di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, nonché correzione di errore materiale contenuto all'art. 141, comma 3.

Art. 19 - Eliminazione allegato I relativo all'elenco indicativo dei servizi finanziari ai quali non si applica la disciplina generale sui contratti a distanza, a seguito inserimento nel Codice della disciplina specifica sulla commercializzazione dei servizi finanziari a distanza nella quale detti servizi sono specificati e relativa ridenominazione dell'Allegato II in Allegato I.

Art. 20 – Disposizione in merito al cambio di denominazione del Ministero delle Attività produttive sostituito dall' attuale Ministero dello Sviluppo Economico.

Art. 21 – Abrogazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, recante attuazione della direttiva 2002/65/CE relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, a seguito dell' inserimento della normativa nel Codice del consumo.

Art. 22 – Disposizione in merito alla previsione di una clausola di invarianza degli oneri per il bilancio dello Stato a seguito dell'attuazione del presente decreto legislativo.

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto volto unicamente ad apportare al d.lgs. 206/2005 (Codice del consumo) le modifiche formali necessarie sopra descritte.

Non si provvede, pertanto, alla redazione della relazione di cui all'art. 11 ter della L. 468/1978.

